SICUREZZA SUL LAVORO – KNOW YOUR RIGHTS !

NEWSLETTER N.142 DEL 23/12/13

NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE

BABBO NATALE CONTRO LE MORTI SUL LAVORO 1

LEGAMBIENTE FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE: DECRETO ILVA INACCETTABILE 2

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA STRESS LAVORO CORRELATO 4

L'INAIL RILEGGE LA NOZIONE DI "OCCASIONE DI LAVORO" PER GLI INFORTUNI IN MISSIONE O TRASFERTA 5

RISCHI CANCEROGENI: ESPOSTI, SORVEGLIANZA SANITARIA E PREVENZIONE 7

STORIE DI INFORTUNIO: SCHIACCIAMENTO DEL BRACCIO SINISTRO IN UN NASTRO TRASPORTATORE 10

ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO: COMPITI DEL DATORE DI LAVORO E CRITICITA' 13

BABBO NATALE CONTRO LE MORTI SUL LAVORO

Da Irpinia News
http://www.irpinianews.it

BABBO NATALE CONTRO LE MORTI SUL LAVORO DAVANTI ALLA CONFINDUSTRIA

Questa mattina un gruppo di attivisti dei giovani comunisti, di Sinistra Democratica ed iscritti dell'associazione Rosso Fisso, nella giornata dello sciopero dei metalmeccanici, si sono recati dinanzi la sede dell'Unione degli Industriali di Avellino per protestare contro il mancato rispetto da parte delle imprese delle norme che tutelano la sicurezza sul lavoro e contro la crescente precarietà lavorativa, che colpisce soprattutto i giovani.

L'iniziativa ha visto anche uno striscione con scritto "vite da precari morti da lavoro" e accanto ad esso apposti quattro elmetti simboleggianti le quattro morti bianche in Irpinia.
Successivamente a sostegno della mobilitazione, è comparso anche un Babbo Natale Precario, che aveva con se un dono per il Presidente dell'Unione degli Industriali, Silvio Sarno: un kit per la sicurezza sul lavoro completo di ogni tipo di attrezzature. Sembra che l'Unione degli Industriali non abbia gradito la "provocazione" dei manifestanti:

"Ancora una volta" - racconta Francesco Pennella dei Giovani Comunisti – "dobbiamo constatare quanto sia difficile per gli imprenditori ascoltare i lavoratori e le loro esigenze. Qui in Irpinia di precarietà si muore. Siamo a fianco delle decine di edili che nella nostra provincia, vero e proprio cantiere a cielo aperto, cadono da impalcature precarie e senza strutture di sicurezza. Ultimo il caso dell'operaio di oggi che ha rischiato di perdere la mano. Noi non staremo ad aspettare anche perché il futuro è quello che chiedono gli operai".

http://www.irpinianews.it/Attualita/news/?news=26089

LEGAMBIENTE FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE: DECRETO ILVA INACCETTABILE

Da: Legambiente Taranto
http://www.legambientetaranto.it

Decreto ILVA: inaccettabile l'ulteriore allungamento dei tempi per l'adozione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Lo schema del Piano è stato reso pubblico l'11 ottobre 2013, circa un mese dopo la scadenza indicata dalla Legge 89 per la sua predisposizione e proposta al Ministro dell'Ambiente, (il termine indicato nella Legge 89 è sessanta giorni dalla nomina del comitato di tre esperti incaricati della redazione).
L'11 novembre è scaduto il termine per la presentazione di eventuali Osservazioni, che avrebbero dovuto essere valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del comitato stesso.
Dalla data di presentazione della proposta definitiva, sempre secondo la Legge 89, decorrono i 15 giorni entro i quali il Piano, che equivale a modifica dell'A.I.A. (limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni) andrebbe approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Regione competente.

L'articolo 7 del nuovo Decreto Ilva, in esame in Parlamento, stabilisce che la proposta del Ministro dell'Ambiente sia formulata "non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti" e che il Ministro dell'Ambiente, al fine della formulazione della proposta, acquisisca il parere del Commissario straordinario e quello della Regione competente (da rendere entro sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti).
Lo stesso articolo indica inoltre che il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014.
Di fatto, senza alcuna motivazione, i tempi di adozione del Piano vengono posposti, rispetto alle indicazioni originarie, di oltre tre mesi.
Allo stato, tra l'altro, la proposta definitiva del comitato degli esperti non è stata resa ancora nota.

Pur considerando il ritardo conseguente alla pubblicizzazione solo in data 11 ottobre dello schema del Piano, riteniamo che, decorso ormai quasi un mese dalla scadenza del termine previsto per l'invio delle Osservazioni, sia necessario procedere con urgenza alla presentazione della versione definitiva del Piano stesso da parte del comitato degli esperti (che ci auguriamo accolga le Osservazioni presentate da Legambiente e protocollate con nota CSE086/2013) ed alla sua definitiva approvazione.
Solo dopo, infatti, scatterà il termine di ulteriori trenta giorni entro cui il Commissario straordinario dovrà predisporre il piano industriale che consenta la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Dalla presentazione del piano industriale decorreranno poi gli ulteriori 15 giorni assegnati al Ministro dello Sviluppo Economico per la formulazione della relativa proposta e solo dopo si potrà avere l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

E' evidente che lo slittamento dei termini di approvazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria comporta inevitabilmente un ulteriore slittamento dell'adozione del Piano Industriale e quindi delle concrete indicazioni temporali ed economiche di attuazione degli interventi necessari al risanamento dello stabilimento.
E' un fatto grave: le continue proroghe stanno determinando un crollo della fiducia dei tarantini verso le istituzioni e alimentando l'angoscia di una città colpita nel suo diritto a coniugare salute, ambiente e lavoro. La certezza dei tempi di attuazione degli interventi previsti dall'AIA, unitamente al puntuale monitoraggio della qualità dell'aria e delle altre matrici ambientali, ed alla verifica dell'efficacia delle misure adottate, costituiscono una necessità assoluta.

Torniamo infine a denunciare quella che non esitiamo a definire una drammatica beffa, ossia il decreto interministeriale sulla Valutazione del Danno Sanitario (VDS) approvato definitivamente lo scorso 23 agosto che indica criteri (peraltro fortemente contestati su un recente numero di Epidemiologia e Prevenzione in un saggio di Bianchi, Forastiere, Terracini) che consentono una valutazione delle ricadute sulla salute solo ad AIA completamente attuata.
Ne consegue quindi che se le misure attuate si rivelassero inefficaci a minimizzare entro i limiti consentiti l'impatto sanitario, la regione Puglia potrebbe chiedere la riapertura dell'AIA solo nel secondo semestre del 2016.

Nella legge regionale pugliese è previsto invece che la VDS sia fatta anche sulla base di proiezioni dei risultati attesi sulla salute dall'attuazione di determinate misure di protezione ambientale, proiezioni effettuate con metodiche largamente utilizzate a livello internazionale in paesi come gli USA per esempio.
Pertanto, nonostante la VDS effettuata da ARPA Puglia ci consegni un quadro ad AIA attuata non ancora accettabile per la salute dei cittadini, non sarà comunque possibile per la Regione Puglia (e in generale per le Regioni interessate da impianti di interesse strategico nazionale) chiedere la riapertura dell'AIA prima del 2016 e cioè solo dopo aver contato eventuali altri morti e malati a causa dell'inquinamento prodotto dagli impianti.

Chiediamo pertanto che si introducano norme che modifichino quel decreto interministeriale facendo proprie le indicazioni della legge adottata in materia dalla Regione Puglia.

Martedì, 10 Dicembre 2013

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA STRESS LAVORO CORRELATO

Da Studio Cataldi - Quotidiano giuridico
http://www.studiocataldi.it

Il concetto di stress lavoro-correlato è un'acquisizione abbastanza recente per il nostro Legislatore.
Sebbene, infatti, la Giustizia del Lavoro abbia cominciato ad occuparsene già dai primi anni 2000, è però solo del 2008 la norma (contenuta nell'articolo 28 del D.lgs.81/08), che impone al datore di lavoro l'obbligo della valutazione dei rischi riguardanti la salute e sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress da lavoro.

A questa condizione, che è definita dalla corrente Giurisprudenza italiana come "danno esistenziale costituito dalla somma di impedimenti subiti in relazione al libero svolgimento delle attività che contribuiscono alla realizzazione individuale", afferisce una congerie di fattispecie giuridiche diverse aventi rilevanza sia civile che penale.

Ad esempio, danno luogo a risarcibilità del danno da stress lavoro-correlato le condotte di molestie sessuali e stalking, ma anche: le ipotesi di licenziamento illegittimo e senza giusta causa, la violazione da parte del datore di lavoro delle regole di correttezza e buona fede, la violazione del diritto del dipendente ad ottenere il trasferimento e, su tutte, la categoria residuale (ma non ancora normativizzata) del cosiddetto mobbing.

Rimane tuttavia il problema del difficile riconoscimento di quella che è una vera e propria patologia ma che, diversamente da un danno fisico, può non produrre segni evidenti e inequivocabili.
Complice la mancanza di disposizioni legislative che definiscano puntualmente la condizione di stress lavoro-dipendente ed il preciso tenore degli obblighi gravanti sui datori di lavoro in materia di valutazione di tale rischio e prevenzione dei danni relativi, si è determinata nel corso degli anni una Giurisprudenza di merito e di Cassazione piuttosto varia in questo ambito (vedi dopo), oscillante fra diritto al risarcimento e non responsabilità del datore di lavoro soprattutto in dipendenza della natura della attività svolta.

Ecco le massime della Corte di Cassazione in materia di risarcimento danni da stress lavoro correlato:
"*Il datore di lavoro è responsabile per l'infortunio del proprio dipendente, addetto alle pulizie, che sia caduto da una scala mentre era intento a pulire dei vetri.*
Nella fattispecie non è stata predisposta un'apposita valutazione del rischio di caduta dall'alto dovuta a posture incongrue e a stress da lavoro ripetitivo.
La caduta nel caso esaminato dalla Corte era dovuto all'eccessiva stanchezza del lavoratore".
Cassazione penale n.11062 del 14/12/12
"*Non ha diritto al risarcimento del danno chi ha svolto attività lavorativa in ambiente insalubre e in condizioni stressanti tenuto conto della mole di lavoro affidata perché il fatto che lavoro generi stress è dato riscontrabile in moltissime realtà lavorative, anche in ragione degli organici ridotti ed in presenza di ambienti di lavoro a volte non confortevoli*".
Cassazione civile sezione lavoro n.4324 del 19/03/12
"*In materia di responsabilità del datore di lavoro per infortuni e malattie professionali va applicata la definizione legislativa del danno biologico inteso come lesione della integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale. Per questo la liquidazione equitativa di tale danno presuppone un accertamento medico legale della lesione subita dal lavoratore.*
Nella fattispecie la cassazione ha annullato la sentenza di merito relativa al danno subito da un lavoratore che era stato sottoposto ad usura da stress psicofisico per il numero rilevante continuativo di ore di lavoro straordinario. I giudici di merito avevano liquidato il danno biologico in via equitativa nella misura del 15% delle retribuzioni percepite senza aver fatto ricorso però a una consulenza medico-legale".
Cassazione civile sezione lavoro n.5437 dell'08/03/2011

Per approfondimenti sul danno esistenziale
http://www.studiocataldi.it/tag.asp?id=danno-esistenziale

L'INAIL RILEGGE LA NOZIONE DI "OCCASIONE DI LAVORO" PER GLI INFORTUNI IN MISSIONE O TRASFERTA

Da Studio Cataldi - Quotidiano giuridico
http://www.studiocataldi.it

Infortuni sul lavoro. l'INAIL rilegge la nozione di occasione di lavoro con riferimento agli infortuni occorsi durante missione o trasferta: una conferma nella continuità di giudizio.

di Pasquale Acconcia

Con la circolare n.52 del 23/10/13, l'INAIL ripropone all'attenzione di esperti e mass media il tema dell'occasione di lavoro nell'assicurazione infortuni, recuperando, con una lettura evolutiva, riflessioni già formulate dall'Istituto nel 1999 (circolare INAIL senza numero del 08/07/99, che riporta, in allegato, una nota tecnica riguardante "i criteri per la trattazione dei casi di infortunio sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato"), proprio alla vigilia della entrata in vigore del D.Lgs.38/00 con le sue indicazioni innovative.

La riproposizione giunge, non a caso riteniamo, quanto mai opportuna in un momento in cui il legislatore e la stessa opinione pubblica sembrano porre in secondo piano la funzione indennitaria della tutela INAIL e i principi che la ispirano, a partire da quelli riguardanti proprio l'occasione di lavoro come tratto caratteristico della nozione di infortunio indennizzabile.

Il tema specifico della circolare è l'infortunio occorso durante il periodo di missione, che offre, però, lo spunto per un discorso più generale.

Nel dettaglio, la circolare richiama le caratteristiche essenziali dell'occasione di lavoro come elemento qualificante della nozione di infortunio con riferimento alla fattispecie specifica dell'infortunio in attualità di missione, con un punto di partenza del ragionamento tranciante: nel tempo della missione il lavoratore cessa di essere nella propria disponibilità per rientrare nella costrittività organizzativa prodotta dal datore di lavoro.
Con la conseguenza (a conclusione di un sintetico ragionamento da leggere per intero) che qualsiasi infortunio occorso, sia nella normalità della prestazione di lavoro, sia nelle ore occupate "fuori orario" per le proprie esigenze di vita, è riferibile al rischio della "missione" affidata dal datore di lavoro che ne sopporta (e l'assicurazione con lui) tutte le conseguenze.
Anche quelle di un infortunio occorso nella camera di albergo, a differenza degli infortuni occorsi nella propria abitazione, esclusi dalla tutela assicurativa poiché il lavoratore esce dalla costrittività aziendale per entrare in un ambiente di rischio da lui stesso governato.

La conclusione è ineccepibile e costituisce, altresì, una chiave di lettura della scelta del D.Lgs.38/00 per la definizione di infortunio in itinere indennizzabile, comprensiva degli infortuni su mezzi (e strade) pubblici, ma non (salvo eccezioni) su mezzi privati.
Istintivamente, infatti, verrebbe da privilegiare l'infortunio da circolazione stradale in quanto più rischiosa; mentre in una assicurazione basata sul rischio professionale la diversa scelta accolta nel D.Lgs.38/00 è ineccepibile poiché si tutela, così, le situazioni in cui il lavoratore esce dalla propria sfera affidandosi alla "costrittività" del trasporto pubblico, ideale prosecuzione di quella aziendale.

Il discorso, lineare fino a questo punto, si complica con il richiamo in campo del rischio elettivo, laddove la circolare precisa che il principio enunciato vale a condizione che il soggetto, per sua scelta, non inserisca un elemento di abnormità nella gestione delle sue esigenze di vita; ad esempio, scegliendo senza motivo un albergo molto lontano con crescita dei rischi.
Di per sé questa conclusione potrebbe destare qualche perplessità, anche per la difficoltà di individuare in concreto il confine fra situazioni tutelabili e non. Fermo restando, in ogni caso, che l'eccezione non può andare oltre la scelta ora citata e offrire una sponda al diniego di tutela per l'infortunio.

Riteniamo, insomma che la logica delle cose debba essere eguale comunque, anche in sistemi diversi fra loro, nel tecnicismo applicativo, mentre la tipicità dell'evento può essere a volte fuorviante.

La circolare dell'INAIL chiarisce, con la sua lucida ricostruzione della nozione di occasione di lavoro, che l'assicurazione copre il lavoratore per tutto il tempo in cui egli non è "libero" di organizzarsi come meglio crede, ma deve esporsi a rischi direttamente o indirettamente indotti dall'ordine aziendale.

Il testo della circolare INAIL n.52 del 23/10/13 è scaricabile all'indirizzo.
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/ProvvedimentiInail/Circolari/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=UCM_104998&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1

Il testo della circolare INAIL 08/07/99 è scaricabile all'indirizzo.
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9837:1999inailcir8-luglio&catid=6:prassi-amministrativa&Itemid=59

Il Decreto Legislativo n.38 del 2000 è reperibile all'indirizzo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;038

RISCHI CANCEROGENI: ESPOSTI, SORVEGLIANZA SANITARIA E PREVENZIONE

Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it

02 dicembre 2013

di Tiziano Menduto

Un intervento in rete si occupa dei rischi cancerogeni occupazionali: quanti sono gli esposti a cancerogeni occupazionali? Quanti sono ogni anno i nuovi casi di tumore? Cosa si può fare per affrontare il rischio? Cosa richiede il D.Lgs.81/08?

Sul sito della Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione (SNOP) si ricorda che il nuovo Piano nazionale di prevenzione sulle malattie professionali, un piano che si pone l'obiettivo di favorire la conoscenza e competenza sui fattori di rischio negli ambienti di lavoro e incidere sui comportamenti quotidiani, è ancora in fase di gestazione. Un piano che dovrebbe soffermarsi in particolare su due filoni: il rischio muscolo-scheletrico e il rischio cancerogeno.

Proprio per favorire la consapevolezza dei problemi su questo secondo rischio, sul sito sono pubblicati diversi significativi interventi a vari convegni e seminari.

In particolare l'intervento "Cancerogeni, tumori professionali e sorveglianza sanitaria" (Osimo, 20 gennaio 2012), a cura di Roberto Calisti (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, ASUR Marche) affronta i problemi dei rischi cancerogeni occupazionali con alcune riflessioni, con riferimento a diversi documenti e articoli:

- tra i primi 95 agenti classificati dalla IARC come "cancerogeni certi per l'uomo", 44 sono agenti occupazionali;
- è legittimo, etico ed economico assumere scelte ed azioni di sanità pubblica anche per i cancerogeni "probabili" e "possibili"; molti di essi sono agenti occupazionali;
- molti degli agenti di cui ai due punti suddetti sono tuttora presenti nel tessuto produttivo nazionale, anche soltanto perché vi vengono a entrare per importazione.

Riguardo poi agli esposti a cancerogeni occupazionali oggi in Italia si ricorda la realizzazione di un sistema informatizzato di registrazione delle esposizioni professionali denominato SIREP (in buona parte consultabile anche via Internet). Ad esempio al 31 dicembre 2008 risultavano pervenuti all'INAIL e analizzati in SIREP registri di esposizione ad agenti cancerogeni ai sensi dell'articolo 243 del D.Lgs.81/08 per circa 6.000 ditte, circa 79.000 lavoratori, circa 164.000 esposizioni e circa 100.000 misurazioni di esposizione.
Nell'intervento è indicata la quantità di esposizioni inserite in SIREP (fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali, esposizioni relative all'industria del legno e dei prodotti del legno, esposizioni relative alla produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo, ecc.).
A partire da tali basi di dati è necessario compiere passi successivi che ci consentano sia di definire delle strategie di prevenzione e protezione (vale a dire, di abbattimento delle esposizioni), sia delle strategie di controllo dei danni alla salute che comunque si vadano a verificare.

Con quanti tumori professionali abbiamo a che fare in epoca attuale in Italia? Quanti ne dovremmo/potremmo evitare o almeno rendere meno gravosi e/o letali?

Ogni anno si valuta che si verifichino in Italia un po' più di 250.000 nuovi casi di tumori, escludendo le neoplasie della pelle diverse dai melanomi (dati AIRTUM 2006 per Italia 1998-2002); comprendendo le neoplasie della pelle diverse dai melanomi, si dovrebbe giungere a un totale di un po' meno di 300.000 nuovi casi di tumori all'anno. E attualmente, nei Paesi "ad alto reddito" (come l'Italia), i tumori considerati come un unico assieme presentano una letalità complessiva attorno al 60% (il che vale a dire che circa il 60 % dei pazienti che hanno ricevuto una diagnosi di tumore muore poi per quella causa).

Inoltre si stima che, nel nostro Paese, si possano ipotizzare dei carichi di circa 4.000 oppure di circa 8.000 oppure di circa 12.000 oppure di circa 16.000 nuovi casi ("casi incidenti") di tumori professionali all'anno, con un conseguente numero di decessi; la marcata differenza tra una stima e l'altra dipende principalmente dai criteri adottati per l'ingresso nella categoria "tumori di origine professionale".
E qualsiasi stima del numero degli esposti risente fortemente della definizione del concetto di "esposto", sotto i profili sia del grado di probabilità, sia dell'intensità, sia della durata dell'esposizione che si è deciso di esigere per l'accesso a tale categoria concettuale. E qualsiasi stima del numero dei tumori professionali risente fortemente della definizione del concetto di "tumore legato all'occupazione".
Va insomma definito un concetto di "causa di tumore", sia nei riguardi di singoli eventi sia nei riguardi del profilo di patologia di una popolazione di esposti, che sia coerente con il concetto di "rischio di tumore" che abbiamo parallelamente assunto, tenuto conto delle esposizioni multiple, delle sinergie e delle suscettibilità/fragilità individuali congenite e/o acquisite. E una volta che abbiamo deciso cosa intendiamo per "causa" e per "rischio di tumore" dobbiamo decidere, in un'ottica di responsabilità, quante energie abbiamo complessivamente disponibili per affrontare il problema e quante ne vogliamo investire su ciascuna delle azioni che possiamo ipotizzare a tale riguardo.

Cosa si può fare?
Registrare tutti e mettere tutti (esposti per qualunque pattern di intensità e durata, potenzialmente esposti, ex-esposti, ecc.) in sorveglianza sanitaria, qualunque essa sia? Fare (anche) qualcosa di diverso, ad esempio per evitare o almeno attenuare le esposizioni?

L'intervento ricorda che l'attivazione di una sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti ed ex-esposti a cancerogeni e mutageni occupazionali ha senso se fondata su un minimo di evidenza di efficacia e comunque non sostituisce una qualsiasi azione di prevenzione e protezione.
Inoltre:

- una registrazione degli esposti e degli ex-esposti che venisse attuata "a mero titolo precauzionale" (per un malinteso scarico di responsabilità delle aziende, non al fine di indirizzare interventi di prevenzione e di sorveglianza sanitaria) sarebbe tanto non-legittima quanto non-etica (nonché non-economica);
- in altri termini, non sarebbe normativamente e deontologicamente corretto (oltre che costituire uno spreco di risorse) andare a un'etichettatura/schedatura tutt'altro che priva di conseguenze di tutti quei lavoratori per i quali sia semplicemente congetturata un'esposizione a cancerogeni/mutageni ovvero per i quali detta esposizione venga poi aprioristicamente dichiarata bassa/irrilevante, in ogni caso senza che ciò derivi un qualche programma di miglioramento!

Tra l'altro la registrazione degli esposti e delle esposizione a "cancerogeni professionali" costituisce palesemente un ramo (non necessariamente secondario) del SINP e non può che entrare a far parte di un processo articolato su vari livelli (nazionale, di comparto, aziendale, ecc.) per l'identificazione, la valutazione e la gestione (fissazione di obiettivi, realizzazione di azioni, monitoraggio di situazioni, verifica di risultati) di rischi specifici.

L'intervento presenta il caso dell'ASA finlandese, un'esperienza maturata in una realtà molto diversa dalla nostra che può essere presa ad utile riferimento. Un'esperienza relativa a uno strumento che ha consentito di documentare non solo i problemi, ma anche i concreti miglioramenti che via via sono stati realizzati negli ambienti di lavoro così come nei profili di patologia. Si cita poi uno schema di processo proposto nel 1983 dal National Research Council statunitense: identificare gli agenti pericolosi; definire delle relazioni dose-risposta;caratterizzare le esposizioni; stimare i rischi.

Dopo aver affrontato nel dettaglio queste quattro fasi, si parla dei possibili sviluppi in Italia e si segnala, ad esempio, che la sorveglianza epidemiologica di tutti i tumori professionali a livello istituzionale centrale, non diversamente da quanto già dovrebbe essere per il ReNaM, potrà essere un elemento forte di indirizzo e controllo di sistema; il monitoraggio dell'evoluzione del quadro delle esposizioni (anche come risultato delle azioni di miglioramento) dovrebbe procedere in parallelo al monitoraggio nel tempo dell'andamento dei tumori professionali.

Ci si sofferma anche sul D.Lgs.81/08:

- articolo 236 : il datore di lavoro valuta l'esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni;
- articolo 242: se la suddetta valutazione ha evidenziato "un rischio per la salute" si attiva la sorveglianza sanitaria obbligatoria;
- articolo 243: se la suddetta valutazione ha evidenziato "un rischio per la salute" si attiva anche la registrazione degli esposti e delle esposizioni.

Ma come deve essere intesa l'espressione "rischio per la salute" nel caso di un'esposizione a cancerogeni/mutageni normata da una legge per la protezione di sicurezza e salute dei lavoratori?

Alcune possibili accezioni:

a) qualsiasi livello di rischio, compresi quelli dello stesso ordine di grandezza della popolazione generale non professionalmente esposta a cancerogeni /mutageni;
b) secondo il principio di specialità, un livello di rischio "altro" da quello della popolazione generale non professionalmente esposta a cancerogeni/mutageni, significativamente più alto di questo.

Secondo l'accezione a) il passaggio logico dalla valutazione dell'esposizione a quella del rischio risulta concettualmente pleonastico e di fatto privo di effetti pratici. Secondo l'accezione b), il passaggio logico dalla valutazione dell'esposizione a quella del rischio comporta un'operazione di classificazione e selezione delle diverse situazioni in studio che (in qualsiasi contesto di risorse limitate e conseguente necessità di definire priorità d'azione) può e deve avere importanti effetti pratici.

In ogni caso qualunque scelta venga fatta tra le due accezioni, è ovviamente indispensabile distinguere tra coloro che sono esposti a livelli "significativi" rispetto a quelli con livelli di esposizione "molto piccoli" (anche se non necessariamente irrilevanti dal punto di vista degli effetti sulla salute).

L'intervento prospetta una soluzione: è possibile delineare un sistema che potremmo definire "semaforico" a tre fasce (verde, gialla, rossa) e due soglie ("valore d'azione" e "valore-limite" VLEP vero e proprio), in piena analogia a quanto già è stabilito, per gli agenti chimici in generale) dalla norma UNI EN 689:1997 (citata all'Allegato XLI del D.Lgs.81/08 quale riferimento normativo tecnico obbligatorio, da impiegarsi specificamente per gli agenti cancerogeni in applicazione dell'articolo 225, comma 2 del D.Lgs.81/08).

Si sottolinea inoltre che assumendo un criterio semaforico pressoché automaticamente si fissano anche degli obiettivi di sanità pubblica e nulla vieta che, una volta raggiunti tali obiettivi o comunque qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive, si possa procedere a una revisione verso il basso del confine che divide la "zona verde" dalla "zona gialla". Non si dimentichi che tale confine ha sempre natura convenzionale: alla sua definizione contribuiscono non solo le conoscenze scientifiche di risk assessment, ma anche delle scelte di risk management.

L'intervento indica infine che nell' alveo del SINP potrebbe essere sviluppato, applicando quanto già nelle Linee Guida a loro tempo emanate dal Coordinamento delle Regioni per l'applicazione del D.Lgs.66/00, un sistema informativo di "vasi comunicanti" tra tre diversi contenitori informativi:

- registro dei lavoratori potenzialmente esposti a cancerogeni tra i quali, per motivi pratici, vanno compresi i lavoratori effettivamente esposti, ma a livelli inferiori al "valore d'azione" (in quanto si ritiene ragionevole tener conto della non remota possibilità che questi ultimi, in particolari condizioni sfavorevoli, subiscano un pur inauspicabile upgrading dell'esposizione);
- registro dei lavoratori effettivamente esposti a cancerogeni a livelli superiori al "valore d'azione";
- soggetti (ancora lavoratori o non più tali) ex-esposti a cancerogeni in ambiente di lavoro.

Il documento "Cancerogeni, tumori professionali e sorveglianza sanitaria" intervento (Osimo, 20 gennaio 2012) a cura di Roberto Calisti (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, ASUR Marche) è scaricabile all'indirizzo:
http://www.snop.it/attachments/article/248/Calisti-Cancerogeni-Tumori-Professionali-Sorveglianza-Sanitaria.pdf

STORIE DI INFORTUNIO: SCHIACCIAMENTO DEL BRACCIO SINISTRO IN UN NASTRO TRASPORTATORE

Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it

03 dicembre 2013

Un operaio ha subito lo schiacciamento del braccio sinistro, rimasto impigliato in un nastro trasportatore, causando la successiva amputazione quasi completa dell'arto: la dinamica, le cause e le indicazioni per la prevenzione.

CHE COSA E' SUCCESSO
Un operaio ha subito lo schiacciamento del braccio sinistro, rimasto impigliato in un nastro trasportatore, causando la successiva amputazione quasi completa dell'arto.

CHI E' STATO COINVOLTO
Giacomo, operaio specializzato di 41 anni, italiano, assunto a tempo indeterminato nel 1989, da oltre dieci anni svolgeva funzioni di capo cava e dal 2005 anche di RLS.

DOVE E QUANDO
L'infortunio è avvenuto nel 2010, alle 10 del mattino di un giorno di febbraio, in provincia di Vercelli, presso una cava con impianto di trasformazione (frantumazione, lavaggio e vagliatura) e commercializzazione di materiali inerti (pietre e ghiaia).
L'impianto di trasformazione annesso alla cava è costituito da tramogge, frantoi, mulini e vagli collegati da nastri trasportatori, con relativi organi di movimento (motori, cinghie e catene di trasmissione, pulegge, volani, molle di richiamo, ecc.), che portano i materiali ai diversi punti dell'installazione e, alla fine, consentono di caricare il materiale trattato sugli automezzi da trasporto.
L'infortunio è avvenuto nel settore dell'impianto in cui si effettua la fase di frantumazione degli inerti; dalla tramoggia del ghiaione dove viene raccolto, il materiale finisce per caduta sul nastro trasportatore che lo porta al mulino di frantumazione.
In questo impianto il nastro trasportatore si trova ad un'altezza di circa cinque metri dal suolo per consentire anche il carico di automezzi con il materiale grezzo.

COME
Il giorno dell'infortunio si è verificato un malfunzionamento del nastro trasportatore che convoglia i materiali inerti dalla tramoggia al mulino di frantumazione. Il tappeto del nastro si è spostato dalla sua sede e il materiale proveniente dalla tramoggia stava cadendo nella parte inferiore del nastro con la possibilità che venissero danneggiati gli organi di movimento.
Della ghiaia che usciva dalla tramoggia era finita nella parte interna del nastro trasportatore a causa del fatto che il nastro, spostandosi dalla sua sede, aveva creato un varco tra la bavetta di contenimento e il nastro.
Nei mesi freddi il tappeto del nastro trasportatore si gela e al mattino ci sono problemi per farlo partire; il problema viene risolto usando un bruciatore a gas legato in cima a una prolunga e non è da escludere la possibilità che troppo calore diretto abbia provocato un'eccessiva deformazione del tappeto.
Federico e Paolo, colleghi dell'infortunato, nel tentativo di risolvere il problema, sono saliti su una piattaforma di cemento a lato dell'impianto e hanno provato a far rientrare il tappeto nella sua sede utilizzando una sbarra di ferro, senza fermare il nastro trasportatore.
Federico e Paolo si trovavano dietro la tramoggia e con un ferro stavano agendo sul tappeto per cercare di farlo rientrare nella sua sede.
Notando le difficoltà dei colleghi, Giacomo, di sua iniziativa, ha prelevato il dumper di cava parcheggiato nelle vicinanze e lo ha posizionato sotto il tamburo di rinvio del nastro. Giacomo si è arrampicato sul tetto della cabina del dumper e, con il nastro sempre in funzione, è intervenuto manualmente sui dispositivi che regolano la tensione del nastro per poter riposizionare il tappeto nella sua sede. Quindi ha provato a spostare il nastro spingendo sulla sua parte inferiore, dalla quale ha cercato anche di rimuovere la ghiaia caduta. Durante questo tentativo il guanto della mano sinistra è rimasto impigliato nel rullo di rinvio del nastro che gli ha trascina-

to il braccio all'interno causandone lo schiacciamento.
"Ho posizionato il dumper sotto la tramoggia" – racconta Giacomo – "e, in piedi sul tetto della cabina, ho cercato di ricollocare nella loro sede le bavette e togliere la ghiaia all'interno del nastro manualmente. Durante questa operazione il guanto è stato preso dal rullo e mi ha trascinato il braccio schiacciandomelo. Non ricordo se sono caduto dal dumper o se sono sceso da solo, ricordo solo che una volta a terra mi sono recato verso gli uffici seguito dai miei colleghi, che in seguito hanno chiamato i soccorsi".
Sentendo gridare, Federico è corso a fermare l'impianto e Paolo è intervenuto manualmente per far avanzare il tappeto e aiutare Giacomo a liberare il braccio.
"Ho sentito gridare Giacomo" – aggiunge Paolo – "e Federico è corso a spegnere l'impianto mentre il braccio di Giacomo era incastrato pressappoco tra il tappeto e il rullo del nastro. Io sono corso sul fianco del mulino dove scarica il nastro per far avanzare in manuale il tappeto in modo che Giacomo potesse liberare il braccio".
Chiamati i soccorsi, Giacomo veniva portato in ospedale dove, i medici, vista l'entità del danno, dovevano procedere con l'amputazione quasi completa del braccio sinistro.

PERCHE'
Giacomo, visti i colleghi in difficoltà, ha deciso di intervenire personalmente senza fermare l'impianto e, in mancanza di sistemi di accesso in quota, ha utilizzato in modo improprio il dumper di cava come piano di appoggio per raggiungere i dispositivi che regolano la tensione del nastro.
Non si è limitato a intervenire sui dispositivi di regolazione, sul nastro o sulle bavette, ma ha cercato anche di togliere dalla parte inferiore del nastro la ghiaia che era caduta, infilando la mano sinistra tra gli organi in movimento.

COSA SI E' APPRESO DALL'INCHIESTA
Dall'esame del libretto di uso e manutenzione del nastro trasportatore è emerso che la presenza di una passerella laterale e di una scala di accesso in quota è considerata opzionale dal costruttore per consentire la modularità d'installazione dell'impianto. Nonostante la collocazione del nastro a circa cinque metri di altezza, la passerella laterale e la scala di accesso non erano state montate.
Non erano presenti sistemi di accesso in quota per intervenire sugli organi di regolazione del rullo di rilancio del nastro.
Nel libretto di uso e manutenzione del nastro trasportatore era prevista, come regola generale, l'indicazione di eseguire le operazioni di registrazione (tensionamento del tappeto del nastro) a macchina ferma e in assenza di energia elettrica.
L'impianto non disponeva di un sistema di arresto d'emergenza.
In merito a formazione, informazione e procedure operative si è constatata la partecipazione dei lavoratori dell'azienda a corsi di formazione, informazione e aggiornamento anche specifici per l'attività svolta (corso di aggiornamento su fascicolo tecnico e produzione in cava, aggiornamento su manuale e manutenzione in cava, riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi). Ciò nonostante, i comportamenti dei lavoratori e del preposto/capo cava hanno confermato come la formazione venga vissuta come un obbligo burocratico e che nella pratica quotidiana ci si rifà a comportamenti "abitudinari".
"Avremo eseguita questa procedura un paio di volte, sempre con l'impianto in funzione" – afferma Federico – "altrimenti non sarebbe possibile far tornare il tappeto nella sua sede dopo averlo ripulito dalla ghiaia. Ho ricevuto istruzioni da Giacomo che si raccomandava di spegnere l'impianto in tali situazioni. Al nastro presente in quella cava non era mai successo alcun guasto. In altre cave dove ho lavorato precedentemente, in caso di guasto si interveniva sulle regolazioni del nastro che si trovavano a terra facilmente raggiungibili, al fine di far rientrare il tappeto nella sua sede. In questo caso le regolazioni del nastro non sono accessibili poiché si trovano in prossimità della bocchetta della tramoggia a circa cinque metri di altezza. Avrei potuto utilizzare gli elementi del ponteggio che abbiamo in magazzino, ma non ho fatto il corso da ponteggiatore e non pensavo di poterlo utilizzare. Se fosse successo ai miei colleghi avrei detto loro di spegnere l'impianto, io ho pensato di riuscire a risolvere il guasto senza doverlo spegnere".
Anche l'atteggiamento del datore di lavoro in merito al rispetto delle normative sulla sicurezza (adeguamento/aggiornamento delle attrezzature, sorveglianza, partecipazione, collaborazione per la valutazione dei rischi), riflette un analogo atteggiamento di base.

"Durante la riunione periodica annuale, in data 21/12/09" – dice il Datore di Lavoro "ho proposto un giro sull'impianto per valutare alcuni aspetti sulla sicurezza".

INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE

Per questo tipo di impianto si richiede un'adeguata schermatura delle parti in movimento (griglie di protezione).

Quando è prevista l'accessibilità dei lavoratori, per ogni genere di attività (controlli, ordinaria manutenzione o interventi straordinari) devono essere predisposti percorsi protetti (passerelle in quota) e facilmente accessibili (scale).

L'accesso deve avvenire a impianto fermo (interruttore elettromagnetico che arresta l'impianto nel momento in cui l'operatore inizia a percorrere la passerella), oppure con la possibilità di interrompere tempestivamente il funzionamento (fune di arresto di emergenza), oppure con la predisposizione di protezioni per tutta la lunghezza del nastro.

Gli interventi sull'impianto devono essere chiaramente codificati con precise norme di gestione.

Queste procedure devono essere spiegate chiaramente ai lavoratori e ci si deve accertare che le stesse siano comprese e utilizzate.

COME E' ANDATA A FINIRE

Circa tre mesi dopo l'infortunio, l'impianto è stato ricontrollato per verificare i provvedimenti realizzati.

Il nastro trasportatore di alimentazione del mulino era stato messo in sicurezza con i seguenti interventi:

- installazione sui tre lati del nastro di passerelle fisse interamente percorribili protette con parapetto e dotate di corrimano, correnti e fasce fermapiede;
- installazione di scala alla marinara con guardaspalle per accedere alle passerelle;
- installazione di carter a protezione del tamburo (copertura totale degli organi in movimento);
- installazione di interruttore d'arresto di emergenza a cavo flessibile che si sviluppa lungo tutto il perimetro del nastro.

Fabio Colombi, Francesco Leone, Antonino Nebbia
Servizio Spresal della ASL Vercelli

ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO: COMPITI DEL DATORE DI LAVORO E CRITICITA'

Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it

05 dicembre 2013

di Tiziano Menduto

Un intervento presenta le criticità delle attrezzature di sollevamento nel settore edile con particolare riferimento alle gru a torre e alle gru su autocarro. La normativa, gli obblighi del datore di lavoro e le tipologie di controllo.

Il D.Lgs.81/08 all'articolo 71, comma 8, stabilisce che il datore di lavoro provveda ad assicurare i controlli necessari al mantenimento nel tempo del buono stato di conservazione e dell'efficienza delle attrezzature di lavoro attenendosi alle indicazioni fornite dai fabbricanti o, in assenza di queste, alle pertinenti norme tecniche.

In considerazione delle responsabilità e delle difficoltà di tali controlli, anche in riferimento alle macchine per le quali non risulta disponibile il manuale d'uso, e alla futura predisposizione di una specifica guida INAIL delle norme tecniche pertinenti e/o di buone prassi che definisce gli interventi da intraprendere sugli apparecchi di sollevamento, si è tenuto il 17 ottobre 2013 ad Ambiente Lavoro di Bologna il convegno "Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali".

L'evento, organizzato dal Dipartimento Tecnologie di Sicurezza dell'INAIL, non solo ha presentato la struttura della guida, ma ha affrontato il panorama normativo vigente, le tipologie di controllo, le figure a diverso titolo coinvolte nei controlli e i problemi, con particolare riguardo al settore edile e a taluni elementi delle attrezzature di sollevamento che gli stessi costruttori individuano come particolarmente critici.
In relazione alle criticità e ai compiti del datore di lavoro ci soffermiamo sull'intervento "Le criticità delle attrezzature di sollevamento rilevate dai datori di lavoro", a cura dell'ing.Francesca Ferrocci (Area Sicurezza delle costruzioni dell'Associazione Nazionali Costruttori Edili).

Dopo aver fornito dati sugli infortuni nel settore costruzioni, con riferimento all'uso di macchine, vengono preliminarmente indicati gli obblighi del datore di lavoro.
La relazione ricorda, ad esempio, che l'obbligo di manutenzione spetta al datore di lavoro ai sensi ed agli effetti del D.Lgs. 81/08.

In particolare, secondo l'articolo 15, comma 1, lettera z), la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti è una misura generale di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
E per quanto attiene alle attrezzature di lavoro, il titolo III del D.Lgs. 81/08 detta le disposizioni normative riguardanti i requisiti di sicurezza che tali attrezzature debbono possedere per poter essere utilizzate.
Se le attrezzature devono essere conformi alle direttive comunitarie di prodotto, sono comunque salvaguardate le attrezzature realizzate in epoca precedente all'adozione delle direttive comunitarie purché siano rispettati i requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08.
L'articolo 71 dispone poi, quale obbligo del datore di lavoro, quello di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.

La relazione sottolinea non solo cosa prendere in considerazione all'atto della scelta delle attrezzature, ma anche che il datore di lavoro deve adottare adeguate misure tecniche e organizzative (tra cui quelle dell'allegato VI del D.lgs.81/08) al fine di garantire che ciascuna attrezzatura di lavoro sia installata ed utilizzata in conformità alle condizioni previste e, in ogni caso, di perseguire il fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'utilizzo da parte degli addetti.

E' necessario assicurarsi che le attrezzature di lavoro:
- siano installate e utilizzate in modo conforme alle istruzioni per l'uso;
- siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- siano assoggettate a tutti gli aggiornamenti dei requisiti minimi di sicurezza di natura normativa e tecnica;
- siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature per cui lo stesso è previsto.

E laddove le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- l'uso delle attrezzature sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- in caso di riparazione, trasformazione, manutenzione, i lavoratori interessati devono essere qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Inoltre il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
- le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte a: controlli periodici (secondo le frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi); controlli straordinari (al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività).

Questi interventi sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Dopo aver presentato anche l'articolo 95 (misure generali di tutela del Titolo IV del D.Lgs. 81/08) e l'articolo 96 (obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), vengono presentate le peculiarità e criticità del settore edile:
- caratteristiche del suolo;
- presenza di linee elettriche;
- evoluzione del cantiere e modifiche stabilità locale del piano di appoggio;
- frequenza operazione di montaggio e smontaggio.

Viene fatto in particolare l'esempio relativo alle peculiarità e criticità correlate alla gru a torre:
- cedimento del piano di appoggio,
- non corretta installazione,
- collasso della gru per cedimento strutturale,
- errori di manovra,
- presenza di ostacoli fissi o mobili,
- vento di elevata intensità,
- fattori che possono comportare il ribaltamento del mezzo.

Per prevenire tale rischio, occorre:
- eseguire un'indagine preliminare per la scelta del luogo di installazione (natura del terreno, ecc.);

- rispettare le indicazioni del fabbricante e relativo registro di controllo;
- eseguire le opportune verifiche;
- evitare o limitare il rischio di interferenza;
- evitare utilizzo in condizioni di vento forte, braccio della gru libero di ruotare.

Un altro rischio con la gru a torre è relativo alla caduta dall'alto. Un rischio soprattutto per addetti al montaggio/smontaggio e/o manutenzione.
È bene utilizzare, quando possibile, passerelle di servizio dotate di parapetti e/o piattaforma del carrello: in assenza di tali apprestamenti, utilizzo di DPI anticaduta (formazione, informazione ed addestramento).

Un terzo rischio è relativo agli agenti chimici (olii, grasso carburante), soprattutto per addetti al montaggio/smontaggio e/o manutenzione.

L'intervento si sofferma anche sui rischi e la prevenzione nell'utilizzo di gru su autocarro (ribaltamento, agenti chimici, rischio rumore, rischio vibrazioni, ecc.) e affronta il tema dei piani di manutenzione collocati nell'ambito dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza, senza dimenticare, in conclusione, l'importanza di informazione e formazione.
Il datore di lavoro deve infatti provvedere all'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori incaricati di utilizzare le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.
E nel caso in cui i lavoratori siano incaricati di eseguire riparazioni, trasformazioni o manutenzioni, il datore di lavoro deve provvedere affinché siano qualificati in modo specifico.

Il documento "Le criticità delle attrezzature di sollevamento rilevate dai datori di lavoro", a cura dell'ing.Francesca Ferrocci (Area Sicurezza delle costruzioni dell'Associazione Nazionali Costruttori Edili) è scaricabile all'indirizzo:
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/131205_ANCE_criticita_attrezzature_sollevamento.pdf